

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. II

così composto:

Dott. Rocco Misiti Presidente

" Eugenio Amari Giudice

" Stefano Bielli re. giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile e di primo grado iscritta al n. 18996
del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1984
posta in deliberazione all'udienza collegiale del 31 ottobre 1990
e vertente

T R A

1) [redacted]; 2) [redacted]; 3) [redacted]
[redacted]; 4) [redacted]; 5) [redacted]; 6) [redacted]
[redacted]; 7) [redacted]; 8) [redacted]; 9) [redacted]
[redacted] 10) [redacted] 11) [redacted]; 12) Associazio
ne COLLE DEL FAGIANO LOTTO N. 1 (in persona del legale rapp.te
[redacted] elett.te dom. in Roma, via Lima, n. 28,
presso la persona e presso lo studio del procuratore avv.to
Giuliano PELA' che li rappresenta e difende per procura in cal
ce all'atto di citazione (per i primi 4) ed a margine della
comparsa di intervento (per gli altri 7).

ATTORI: NUMERI 1,2, 4, 5. INTERVENUTI GLI ALTRI 8

E

13) CONSORZIO COLLE DEL FAGIANO, con sede a Roma, Via Gregorio
VII, 416, in persona del legale rappresentante.

elett. Le dom. to in Roma, via Gregorio VII, n. 416, ai sensi dell'art. 170 C.P.C. presso lo studio dei Procuratori Avv. ti Massimo Clementi, Francesco Troianiello che lo rappresentano e difendono (secondo quanto affermato nei verbali di udienza degli stessi difensori, essendo stato ritirato e non più depositato il fascicolo del convenuto), C O N V E N U T O

14) [redacted] elett. te dom. to in Roma, via L. Luzzatti n. 2/C, presso la persona e lo studio del proc. re avv. to Giovanni Ciaffi, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa d'intervento, INTERVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/2/1989 i procuratori delle parti così concludevano:

per gli attori: "1) accertare l'esistenza, la legittimità e la vigenza del Consorzio obbligatorio Colle del Fagiano o di analoga Associazione; 2) accertare nel caso l'esistenza di beni comuni determinando se gli stessi concretino la fattispecie di una comunione divisibile o indivisibile; 3) accertare, di conseguenza, gli obblighi, le modalità e le altre caratteristiche in relazione alla situazione determinatasi per gli attori. Con vittoria di spesa, competenze ed onorari di causa. Clausole di provvisoria esecuzione"

per il convenuto: "come da proprio atto difensionale di conclusione [atti mancanti dal fascicolo]; per il [redacted] dichiarazione di improponibilità delle domande (...) e comunque rigetto di esse perchè infondate in fatti e in diritto. Con vittoria delle spese".

Per le altre parti convenute debbono ritenersi mantenu-
te le conclusioni delle rispettive comparse, analoghe a
quelle degli attori (solo l'Associazione Colle del Fagiano
pozzo n. 1 ha dichiarato di limitare la domanda all'accer-
tamento dell'esistenza di un consorzio obbligatorio tra i
proprietari (...) e la conseguente possibilità di costi-
tuzione di libere associazioni tra i proprietari).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'11/5/1984, alcuni pro-
prietari di lotti di terreno siti in Capena, località Col-
le del Fagiano (██████████, ██████████,
██████████ ed ██████████), convenivano da
vanti a questi tribunale il CONSORZIO COLLE DEL FAGIANO,
esponendo di essere stati diffidati da quest'ultimo in
data 24/3/1984 dal costituire altri enti di gestione di
impianti e servizi di proprietà consortile e dall'impos-
sersarsi di tali impianti e servizi, chiedendo l'accerta-
mento dell'esistenza, legittimità e vigenza del CONSORZIO
(costituito il 31/10/1973 senza durata determinata, in
violazione degli artt. 264 e 2611 c.civ.) e l'accertamen-
to dell'esistenza di beni comuni consortili (con precisa-
zione della natura divisibile o indivisibile di tale comu-
nione) nonché gli obblighi a carico degli altri.
Si costituiva in giudizio il CONSORZIO prospettando argo-
menti difensivi qui non rilevabili in difetto del fasci-
colo della parte e di copia degli atti in quello contenu-
ti.

Intervenivano in causa altri proprietari di lotti ([REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e l'associazione
(ASSOCIAZIONE COLLE DEL FAGIANO POZZO N. 1) prospettando le
stesse tesi degli altri. Il presidente del consiglio di ammi-
nistrazione del consorzio convenuto rendeva l'interrogatorio
formale deferitogli, negando l'estinzione del CONSORZIO.
Si costituiva in giudizio (al 28/2/1989) [REDACTED]
il quale interveniva volontariamente eccependo l'improponi-
bilità delle domande per la clausola arbitrale ("irrituale")
statutaria e nel merito osservando che l'obbligo di far par-
te del CONSORZIO si desumeva dai singoli atti d'acquisto (ven-
ditrice la S.r.l. AGRICOLA Romana).
Acquisiti alcuni documenti, la causa veniva rimessa al colle-
gio per la decisione. Il convenuto ritirava, senza poi ride-
positarlo, il proprio fascicolo, ma depositava la comparsa
conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dagli attori e dagli intervenuti persone
fisiche (escluso il [REDACTED] va interpretata secondo il
canone ermeneutico della conservazione degli atti in applica-
zione analogica dell'art. 1367 c.civ.

Al riguardo va preso atto che nessuno in causa ha affermato
che le parti sopra indicate facciano parte del consorzio con-
venuto (si noti al riguardo che neppure la diffida del 24/3/1984
menzionata nella parte narrativa di questa sentenza presuppone,
dato il suo contenuto, la qualità di consorziati dei de-
stinatari).

Ne deriva che la richiesta di un accertamento dell' "esistenza,
legittimità e vigenza" di un ente pacificamente costituito con
atto notarile e con finalità lecita senza che si faccia questio-

